

Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione delle prove - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010

Contrasto tra le deposizioni testimoniali - Relativa valutazione di insuperabilità del contrasto da parte del giudice di merito - Mancanza di ulteriori prove - Conseguenze.

Qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010